

Versione anonimizzata

Traduzione

C-687/21 - 1

Causa C-687/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

16 novembre 2021

Giudice del rinvio:

Amtsgericht Hagen (Tribunale circoscrizionale di Hagen, Germania)

Data della decisione di rinvio:

11 ottobre 2021

Ricorrente:

BL

Resistente:

Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen

[OMISSIS]

Amtsgericht Hagen (Tribunale circoscrizionale di Hagen, Germania)

Ordinanza

Nella causa

BL, [OMISSIS] 44319 Dortmund,

ricorrente,

[OMISSIS]

contro

la Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen, [OMISSIS] Hagen,

resistente,

[OMISSIS]

alla Corte di giustizia dell'Unione europea viene chiesto di chiarire le seguenti questioni:

1. Se la disposizione in materia di risarcimento dei danni contenuta nel regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (in prosieguo: il «RGPD») (articolo 82) sia inefficace per carenza di determinatezza in ordine alle conseguenze giuridiche derivanti dal risarcimento di danni morali.

2. Se, ai fini della sussistenza di un diritto al risarcimento, sia necessario, oltre alla trasmissione illegittima dei dati da proteggere a terzi non autorizzati, l'accertamento di un danno morale che deve essere provato dal ricorrente.

3. Se, ai fini della constatazione di una violazione del RGPD, sia sufficiente che i dati personali dell'interessato (nome, indirizzo, attività lavorativa, redditi, datore di lavoro), per un errore del personale della società di cui trattasi, vengano erroneamente trasmessi a terzi su un documento in forma cartacea.

4. Se ricorrano gli estremi di un ulteriore trattamento illegale mediante la trasmissione non intenzionale (rivelazione) a un terzo qualora la società, tramite il proprio personale, abbia trasmesso inavvertitamente in forma cartacea a un terzo non autorizzato i dati peraltro inseriti nel sistema informatico [articolo 2, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, lettera f), articolo 6, paragrafo 1, articolo 24 del RGPD].

5. Se sussista un danno morale ai sensi dell'articolo 82 del RGPD anche allorché il terzo, che aveva ricevuto il documento con i dati personali, non sia venuto a conoscenza di tali dati prima della restituzione della documentazione cartacea contenente le informazioni, oppure se a tal fine sia sufficiente il disagio del soggetto i cui dati personali erano stati trasmessi illegalmente, in quanto in ogni caso di rivelazione non autorizzata di dati personali non è possibile escludere l'eventualità che i dati vengano ulteriormente diffusi a un numero di soggetti non identificati o addirittura utilizzati in modo improprio.

6. Quale sia la gravità della violazione qualora la trasmissione non intenzionale a terzi possa essere impedita da un migliore controllo del personale ausiliario operante presso la società e/o da una migliore organizzazione della sicurezza dei dati, ad esempio avvalendosi di una gestione separata della consegna delle merci e della documentazione contrattuale, in particolare quella relativa al finanziamento, mediante un il rilascio di un titolo per la consegna o la trasmissione interna alla società al personale adibito alla consegna delle merci – senza l'interposizione del

cliente al quale sono stati consegnati i documenti stampati, inclusa l'autorizzazione al ritiro [articolo 32, paragrafi 1, lettera b), e 2 e articolo 4, punto 7, del RGPD].

7. Se il risarcimento del danno morale debba intendersi come l'imposizione di una sanzione come nel caso di una penale contrattuale.

Motivazione:

Questo Collegio deve pronunciarsi sui seguenti fatti:

Il ricorrente nel procedimento principale si recava nei locali commerciali della società resistente per ordinare ivi un elettrodomestico, il cui prezzo di acquisto doveva essere finanziato da terzi.

A tal fine, un dipendente della società compilava il pertinente contratto di acquisto e di credito, successivamente inserito nel sistema di elaborazione automatica dei dati della società resistente.

Oltre al cognome e al nome, nella documentazione figuravano altresì l'indirizzo, il luogo di residenza, il datore di lavoro, il reddito percepito dal cliente presso il datore di lavoro e le coordinate bancarie.

Veniva redatta una documentazione inerente alle trattative e all'esito contrattuale, consegnata a mano al ricorrente in forma cartacea dopo la rispettiva firma di entrambe le parti.

Il ricorrente si recava con detti documenti, saldamente rilegati tra loro (pinzati insieme), al punto di consegna che gli era stato indicato, dove altri dipendenti della società resistente dovevano provvedere alla consegna delle merci.

Due dipendenti erano ivi impegnati, a titolo ausiliario, nella consegna delle merci. Il caporeparto a ciò preposto era occupato con in un'altra consegna e non era personalmente presente al punto di consegna.

Un cliente terzo saltava la fila, senza che però i dipendenti se ne accorgessero, e riceveva da questi ultimi sia l'elettrodomestico ordinato dal ricorrente sia la pertinente documentazione contrattuale data agli stessi dipendenti, inclusi i summenzionati dati personali.

Il terzo si allontanava con l'elettrodomestico e la documentazione. L'errore veniva in seguito scoperto dal caporeparto, il quale si adoperava, con successo, nella restituzione dell'elettrodomestico e della documentazione nella successiva mezz'ora. Il ricorrente riceveva nuovamente i documenti circa 30 minuti dopo la loro consegna al terzo.

La resistente proponeva una compensazione, offrendo di consegnare gratuitamente l'elettrodomestico al domicilio del ricorrente, il quale rifiutava l'offerta, reputandola insufficiente.

Il ricorrente chiede ora alla società resistente il risarcimento del danno morale, anche sulla base del RGPD. La società nega la sussistenza tanto di una violazione del RGPD quanto di un conseguente danno.

Inoltre, un'eventuale violazione del RGPD dipenderebbe dalla sua intrinseca gravità, che non si ravvisa nel caso di specie. L'uso improprio dei dati, ossia l'uso dei dati personali del ricorrente da parte di terzi, non è argomentato, né di per sé evidente.

Questo Collegio rileva che, in caso di applicabilità dell'articolo 82 del RGPD, potrebbe sussistere un diritto al risarcimento del danno morale ivi menzionato, qualora esso risulti dalla mera trasmissione al terzo non autorizzato del documento cartaceo contenente anche i dati personali del ricorrente.

Al fine di fugare i dubbi concernenti la correttezza dell'interpretazione di questo Collegio, il rinvio pregiudiziale va inteso anche come volto a chiarire se si ravvisi una violazione sostanziale del RGPD nella mera negligente consegna a un terzo non autorizzato della documentazione cartacea in cui figurano i dati sottoposti a trattamento elettronico, il che è fermamente negato dalla società resistente, e la prova dell'assenza di colpa incombe a detta società.

Occorre inoltre precisare, tramite l'interpretazione dell'articolo 82 del RGPD, in qual misura la circostanza del concorso di colpa possa precludere in parte o in toto una richiesta di risarcimento. I considerando del RGPD non contengono ulteriori elementi sulle suddette questioni di interpretazione.

[OMISSIS]